



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	30.11.2012; 17.06.2015; 22.10.2019; 17.05.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.10.2012; 29.05.2015; 25.09.2019; 28.04.2023
DECRETO RETTORALE	1383/2012 dd. 6.12.2012; 1013/2013 dd. 4.09.2013; 610/2015 dd. 30.06.2015; 817/2019 dd 30.10.2019; 459/2023 dd. 23.05.2023
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa</i>

Data ultimo aggiornamento: 24 maggio 2023 a cura dell'Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

Art. 1 - Premesse

1. Il presente regolamento riguarda le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV). Il regolamento include le disposizioni relative a tali materie, non già previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo (RGA), volte a favorire l'attuazione dei compiti istituzionali del DSV.
2. Il Dipartimento programma, organizza e coordina le proprie attività di ricerca e didattica nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento; svolge attività rivolte all'esterno al fine di diffondere le conoscenze acquisite e promuovere la crescita economica e il progresso sociale (terza missione); svolge azioni di ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il DSV si avvale del personale docente (professori e ricercatori), tecnico-amministrativo, e delle risorse finanziarie ad esso assegnate. Ha in gestione spazi che mette a disposizione dei suoi membri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla sua programmazione strategica.
4. Il DSV è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e di un proprio budget nell'ambito del bilancio unico di Ateneo.

Art. 2 - Composizione del DSV

1. Fanno parte del DSV i professori di ruolo e i ricercatori ad esso afferenti, e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. Fanno parte del Dipartimento, per il periodo previsto, anche gli assegnisti, gli studenti di dottorato, delle scuole di specializzazione e di altri corsi di terzo livello, gli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento, i tirocinanti, i borsisti di ricerca e i collaboratori che prestano un'attività autorizzata presso il Dipartimento.
2. Il Dipartimento delibera, con la maggioranza semplice dei presenti, la proposta delle aree e settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, e le eventuali modifiche (art. 10, comma 2,



lettera b dello Statuto; art. 36 del RGA). Il Dipartimento considera di propria pertinenza i settori scientifico disciplinari delle aree CUN 05 e 11b e quelli, di altre aree, culturalmente contigui, affini e complementari. Il Dipartimento delibera, con la maggioranza assoluta dei presenti, la proposta delle aree e settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, e le eventuali modifiche (art. 10, comma 2, lettera b dello Statuto; art. 36 del RGA). Il Dipartimento considera di propria pertinenza i settori scientifico disciplinari delle aree CUN 05 e 11b e quelli, di altre aree, culturalmente contigui, affini e complementari.

3. Le richieste di afferenza al DSV possono essere presentate da professori o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del DSV, o che dimostrino di operare in ambiti ad essi collegati. Le richieste di afferenza al DSV o di afferenza di un membro del DSV ad altro Dipartimento, sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 3 - Organi e struttura del DSV

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti. Può inoltre essere istituito l'Ufficio di Direzione del Dipartimento.

2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, come disciplinato dall'Art. 37 del RGA.

Art. 4 - Direttore

1. Funzioni. Il Direttore esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di necessità e urgenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 dello Statuto, il Direttore può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio rendendole esecutive tramite decreto/nota direttoriale. Tali decisioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

2. Elezione. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 40 del RGA. Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre componenti del Consiglio, designati dal Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato dal Decano. Questi avrà cura di sollecitare candidature di entrambi i generi. A parità di voti prevale la persona del genere meno rappresentato in Dipartimento.

Art. 5 - Direttore Vicario

1. Il Direttore designa un Direttore Vicario scelto tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti al Dipartimento, la cui scelta tenderà al bilanciamento di genere tra le due cariche.

2. Il mandato del Direttore Vicario scade contestualmente al mandato del Direttore, salvo in caso di anticipata cessazione del Direttore stesso, come previsto dallo Statuto art. 26. Il mandato del Vicario può essere revocato dal Rettore su richiesta del Direttore.

Art. 6 - Ufficio di direzione

1. Il Direttore può conferire deleghe in ambiti specifici a professori e ricercatori (Art. 26, c. 7 dello Statuto), prevedendo un bilanciamento di genere che tenda a riflettere la composizione percentuale a livello di Dipartimento. In questo caso, il Direttore, il Direttore Vicario e i delegati costituiscono l'Ufficio di Direzione che collabora attivamente con il Direttore nella gestione del Dipartimento e istruisce gli atti da sottoporre all'attenzione della Giunta e all'approvazione del



Consiglio. Il Direttore può accordare e revocare con decreto la delega di funzioni ai membri dell'Ufficio di direzione.

2. I delegati dal Direttore non possono essere eletti come rappresentanti in Giunta e scadono contestualmente con il mandato del Direttore.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Sono membri di diritto del Consiglio del DSV i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

2. Il responsabile della segreteria amministrativa di Dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, c. 8).

3. Il Consiglio di Dipartimento si compone, inoltre, delle seguenti rappresentanze, elette dai rispettivi corpi elettorali:

- a) una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, in numero pari al 25% del numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; il mandato dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;
- b) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti di ricerca che operano nel DSV, in numero pari al 10% del loro totale; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; il mandato dura due anni ed è rinnovabile;
- c) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento, in numero pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio di Dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; un terzo di questi seggi è riservato agli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste e gestiti dal Dipartimento; in caso di mancata candidatura di questi studenti, i seggi sono attribuiti in subordine ai primi non eletti; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta;
- d) le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

4. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti nell'ambito delle suddette rappresentanze, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti che appartiene al medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Nel caso non vi fossero non eletti, si procede a elezione suppletiva, indetta dal Direttore, che deve svolgersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla vacanza della carica e comunque in tempo utile per partecipare alla prima adunanza dopo la decadenza.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Oltre a quanto disposto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal RGA, il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) delibera in merito all'attuazione dei propri compiti istituzionali;



- b) valuta e approva in termini generali le attività didattiche e di ricerca svolte nel Dipartimento, ai fini di monitorarle e promuoverle all'esterno e per programmare le strategie di sviluppo;
- c) determina i criteri, riferiti anche a parametri di qualità, in base ai quali formulare pareri e proposte in merito alla programmazione triennale e alla definizione del fabbisogno di professori e ricercatori nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento: funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno (art. 38, c. 1 del RGA) per assolvere ai compiti previsti nell'Art. 8.
2. Si può riunire, inoltre, per iniziativa del Direttore, o su motivata richiesta di almeno tre dei membri della Giunta o di un quarto di quelli del Consiglio (RGA, art. 38, c 2). In caso di urgenza motivata, il Consiglio può essere convocato entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione. (RGA, art. 38, c 3).
3. La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è diramata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione secondo le modalità previste dall'art 38, c. 3 del RGA, salvo il caso di motivata urgenza, in cui la convocazione deve avvenire almeno il primo giorno non festivo antecedente la riunione.
4. Le adunanze del Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, da regolamenti di Ateneo e dallo Statuto; in caso di parità, prevale il voto del presidente dell'assemblea.
5. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di sentire anche esperti esterni, ma limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.
6. I documenti a supporto di pratiche già inserite all'ordine del giorno che devono essere discussi dal Consiglio di Dipartimento devono essere resi disponibili ai suoi componenti nella sezione riservata del sito web di Dipartimento almeno il giorno antecedente la riunione del Consiglio. Ove tali documenti non fossero disponibili secondo la tempistica indicata, potranno essere discussi previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
7. Singoli punti non presenti nell'ordine del Giorno potranno essere trattati previa approvazione unanime del Consiglio di Dipartimento.
8. I verbali del Consiglio sono pubblicati nella sezione riservata del sito web di Dipartimento e inviati agli uffici competenti.
9. Su proposta del Direttore o della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può nominare delle Commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di settori specifici.

Art. 10 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario e dai seguenti membri del Consiglio, eletti dai rispettivi corpi elettorali: 6 professori o ricercatori senza distinzione di fasce; due componenti del personale tecnico-amministrativo; due studenti. Il responsabile della



segreteria partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, c. 8). Alle riunioni della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i delegati del Direttore per le funzioni di loro competenza.

2. L'elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione delle assemblee elettive. Le candidature devono essere comunicate al Direttore tramite l'ufficio protocollo entro sette giorni lavorativi dalla data dell'elezione. La lista dei candidati delle diverse componenti viene resa nota ai corpi elettorali tramite pubblicazione sul sito web di Dipartimento entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'elezione. L'elezione avviene a scrutinio segreto con la possibilità di espressione di due preferenze a persone di genere diverso. A parità di voti prevale la persona del genere meno rappresentato in Dipartimento.

3. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti, subentra a far parte della Giunta il primo dei non eletti che appartiene al medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Questi dura in carica fino alla scadenza della Giunta. Nel caso non vi fossero non eletti, si procede a elezione suppletiva indetta dal Direttore, che deve svolgersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla vacanza della carica e comunque in tempo utile per partecipare alla prima riunione dopo la decadenza.

4. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

5. La convocazione della seduta della Giunta, contenente l'ordine del giorno, è diramata dal Direttore a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione secondo le modalità previste dall'art 42, c. 2 del RGA.

6. Oltre che dal Direttore, la Giunta può essere convocata anche su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri (art 42, c. 1 del RGA).

7. In caso di urgenza motivata la Giunta può essere convocata entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

8. Se necessario, possono essere invitate alle riunioni persone di cui si ritenga utile il contributo, ma limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

9. Le riunioni della Giunta vengono verbalizzate.

Art. 11 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto e dell'art. 43 del RGA, viene istituita la Commissione paritetica docenti-studenti di 8 componenti, designati dalle rispettive componenti di categoria del Consiglio, secondo le indicazioni in materia degli organi accademici e in modo rappresentativo dei diversi corsi di studio di cui il DSV è unità principale o Dipartimento gestore, prevedendo un bilanciamento di genere sia per la componente docente sia per quella studentesca che tenda a riflettere la composizione percentuale a livello di singole categorie.

2. Il Presidente convoca la Commissione almeno tre volte all'anno. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata tramite posta elettronica, a tutti i membri della Commissione almeno tre giorni prima della riunione. La Commissione può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri, e in caso di urgenza motivata può essere convocata anche entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione. I verbali delle riunioni sono pubblicati nella sezione riservata del sito web di Dipartimento.



3. Le sedute possono essere svolte in via telematica secondo le modalità definite dall'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 12 - Corsi di studio

1. Il Dipartimento gestisce l'attività didattica di I e II livello tramite l'istituzione di Consigli di Corso di studio per i corsi di cui è unità principale. In assenza di istituzione di un Consiglio di Corso di studio, ai sensi del comma 7, lett. o) dell'art. 28 dello Statuto, il Dipartimento può designare un coordinatore del Corso di studio, su proposta del Direttore.

2. Il Consiglio di Dipartimento approva l'eventuale istituzione di un unico Consiglio per più Corsi di studio di cui sia unità principale.

3. Ciascun Consiglio di Corso/i di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del Corso di studio e dalla rappresentanza degli studenti. Il numero teorico dei rappresentanti degli studenti è definito dai Regolamenti Didattici dei rispettivi Corsi di studio. Il numero minimo dei rappresentanti degli studenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del RGA, deve essere pari al 15% del totale dei componenti del Consiglio di Corso di studio; il computo di tale numero va definito alla data del 1° novembre dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore. Il numero effettivo dei rappresentanti degli studenti è pari al numero teorico definito dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, solo se quest'ultimo è maggiore del numero minimo; diversamente è pari al numero minimo. I rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio accademico e sono eletti, in via ordinaria, tra il 1° e il 30 novembre. Il conseguimento della laurea o della laurea magistrale determina la decadenza dal mandato e i rappresentanti uscenti sono sostituiti dai primi non eletti o mediante nuove elezioni.

4. Concorrono al numero legale i professori e ricercatori dell'Ateneo e i rappresentanti degli studenti. I docenti non di ruolo concorrono al numero legale solo se presenti.

5. Le sedute possono essere svolte anche in via telematica secondo le modalità definite dall'apposito regolamento di Ateneo.

6. Ciascun Consiglio elegge un Coordinatore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo con le medesime modalità previste dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 40 del RGA per l'elezione del Direttore di Dipartimento, con esclusione dell'obbligo di presentazione anticipata della candidatura.

7. Il coordinatore eletto è nominato: per i Corsi di studio dipartimentali, con decreto del Direttore di Dipartimento che costituisce unità principale; per i corsi di studio interdipartimentali, con decreto del Rettore. Il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina (art. 45, c. 4 del RGA). Il Coordinatore può designare un vicario, la cui scelta tenderà alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella comunità accademica. Nel caso in cui il Consiglio operi per una pluralità di Corsi di studio, il Coordinatore può designare un collaboratore per ciascuno di questi.

8. Il mandato di Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile secondo quanto previsto dallo Statuto.

9. Il Coordinatore sovrintende alle attività del Corso di studio, cura i rapporti con il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Corso di studio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Nel caso di corsi interdipartimentali, il coordinatore assiste alle adunanze del Consiglio di Dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all'ordine del giorno relativi al suo Corso di studio (art. 45, c. 5 del RGA).



10. Il Consiglio di Corso di studio esercita le seguenti funzioni:

- a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica del Corso di studio e propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura, sentiti gli interessati;
- b) propone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico del Corso di studio secondo la normativa vigente;
- c) propone al Consiglio di Dipartimento, ove lo ritenga opportuno, l'istituzione del numero programmato per i Corsi di studio di sua competenza;
- d) propone al Consiglio di Dipartimento in coordinamento con gli altri Consigli di Corso di studio il calendario della didattica;
- e) organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei Corsi di studio su delega del Dipartimento (comma 3, Art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo);
- f) propone le commissioni di laurea secondo la normativa di Ateneo;
- g) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
- h) delibera su delega del Consiglio di Dipartimento (comma 3, Art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo) in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre Università italiane e presso Università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
- i) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il Dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
- l) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della Commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
- m) espleta eventuali altri compiti ad esso delegati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Didattica di terzo livello

1. Il Dipartimento gestisce l'attività didattica di terzo livello (dottorati, scuole di specializzazione, master e altre attività istituzionali post-lauream) promuovendo l'istituzione di Collegi di docenti.
2. Ogni corso di dottorato, scuola di specializzazione o master sarà disciplinato da un proprio regolamento conforme ai Regolamenti di ateneo.

Art. 14 - Modifica del Regolamento

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una apposita commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, oppure dalla Giunta o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.